ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 48

delle Comunità europee

25° anno

20 febbraio 1982

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 379/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che dispone, per il periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 1982, alcune misure provvisorie di conservazione e di gestione della risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna** 1

★ **Regolamento (CEE) n. 380/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer** 10

Regolamento (CEE) n. 381/82 della Commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 18

Regolamento (CEE) n. 382/82 della Commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 20

Regolamento (CEE) n. 383/82 della Commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 22

★ **Regolamento (CEE) n. 384/82 della Commissione, del 17 febbraio 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 24

Regolamento (CEE) n. 385/82 della Commissione, del 19 febbraio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 376/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 25

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

82/121/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori** 26

Commissione

82/122/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1982, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di lenzuoli e federe in poliestere/cotone originari degli Stati Uniti d'America** 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 379/82 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

che dispone, per il periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 1982, alcune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo la procedura fissata nell'accordo, sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1982; che queste consultazioni sono state portate a termine soltanto il 26 gennaio 1982;

considerando che, in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di adottare per il periodo considerato talune misure che autorizzano l'esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca; che, per quanto concerne in particolare il numero delle licenze che saranno concesse alle navi spagnole, tali misure devono tener conto del fatto che queste navi pescheranno soltanto durante una parte del 1982;

considerando che, per permettere una rapida ripresa delle attività di pesca, è indicato che la Comunità adotti immediatamente il regime così convenuto autorizzante la pesca dei pescherecci spagnoli nella zona di pesca della Comunità dal 15 febbraio al 30 aprile 1982;

considerando, di conseguenza, che detta misura deve essere adottata a titolo provvisorio in base all'articolo 3 dell'accordo, fatta salva la sua successiva inclusione in un regime definitivo ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 1982 nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia nautiche e che formano oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato I, punto 3.

3. Ogni nave può detenere una sola licenza.

4. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato II. Dette condizioni sono parte integrante della licenza. Tuttavia, nel caso delle navi in possesso di una licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere d), g) o h), devono essere rispettati solanto i punti 1 e 2 delle condizioni speciali previste dall'allegato II.

[1] GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 4.

Articolo 3

1. All'atto del deposito di una richiesta di licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b), c), g) e h, presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni :

a) nome della nave ;

b) numero d'immatricolazione ;

c) lettere e cifre esterne d'identificazione ;

d) porto d'immatricolazione ;

e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore e, nel caso di una persona giuridica, i nomi dei soci ;

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

g) potenza del motore ;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio ;

i) metodo di pesca previsto ;

j) zona di pesca prevista ;

k) specie di pesci che si intendono catturare ;

l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca.

3. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza.

Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità.

4. Ciascuna nave può detenere una sola licenza.

Articolo 4

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze durante il periodo di cui all'articolo 1. Questo elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti :

— nome della nave ;

— numero d'immatricolazione ;

— lettere e cifre esterne d'identificazione ;

— porto d'immatricolazione ;

— nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

— stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

— indicativo di chiamata e frequenza radio.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un programma periodico. Tale programma indica il nome e il numero d'immatricolazione di tutte le navi autorizzate ad utilizzare una di tali licenze nel periodo coperto, nonché le date di utilizzazione per nave.

Un programma periodico è valido per un periodo di almeno un mese e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo cui esso si riferisce. La durata di utilizzazione di una licenza da parte di una nave, prevista nel programma periodico, non può essere inferiore a due giorni. La Commissione approva le diverse parti di un programma periodico un giorno lavorativo prima della loro entrata in vigore prevista.

Articolo 5

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze durante il periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 aprile 1982. Tale elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti :

— nome della nave ;

— numero d'immatricolazione ;

— lettere e cifre esterne d'identificazione ;

— porto d'immatricolazione ;

— nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

— stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

— potenza del motore ;

— indicativo di chiamata e frequenza radio.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un elenco periodico. Tale elenco indica per ciascuna delle licenze il nome e il numero d'immatricolazione di ciascuna delle navi autorizzate ad utilizzarle per il periodo coperto dall'elenco. Un elenco periodico è valido per un periodo di almeno due settimane e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del relativo periodo. L'elenco non può prevedere l'utilizzazione alternativa di ciascuna licenza da parte di più di tre navi. Ogni nave può beneficiare soltanto di una licenza nel periodo coperto dall'elenco. La Commissione approva un elenco periodico al più tardi un giorno lavorativo prima della sua entrata in vigore prevista.

Articolo 6

1. Malgrado le disposizioni degli articoli 4 e 5, la modifica dei programmi ed elenchi periodici può essere chiesta per navi per le quali si siano prodotti casi di forza maggiore che impediscano l'utilizzazione della licenza nel periodo previsto. Le navi interessate sono autorizzate a pescare soltanto dopo conferma data dalla Commissione entro un termine massimo di 36 ore, giorni festivi esclusi.

2. Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo programma periodico o di un nuovo elenco periodico nei quattro giorni lavorativi prima della scadenza dell'elenco o del programma precedenti, le disposizioni valide per l'ultima settimana coperta si applicano per una settimana supplementare.

Articolo 7

Le licenze diverse da quelle di cui all'allegato I, punto 3, lettere g) ed h), possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalle competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ciascun porto durante la quindicina precedente.

Articolo 8

1. È vietata la pesca con reti da imbrocco.

2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati.

3. Le navi che esercitano la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera h), non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da palangre da superficie.

Articolo 9

1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2.

2. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del tonno non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi ; esse non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.

3. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del pesce castagna non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso da queste specie ; essi non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dal pesce castagna.

Articolo 10

Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera b), sono valide per il periodo dal 15 al 28 febbraio 1982.

Articolo 11

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b), c), f), g) e h), sono valide per un periodo di due mesi a decorrere dal primo giorno di un mese e sino all'ultimo giorno di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi quindici giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità. Tuttavia le licenze la cui validità decorre dal 1° aprile 1982 possono essere valide per un periodo di un mese.

2. La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1.

3. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione.

Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 12

La validità delle licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere a) ed e), scade non appena si sia constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti.

Articolo 13

1. Qualora non siano stati rispettati per una determinata nave gli obblighi contemplati dal presente regolamento, la licenza può essere revocata.

2. In caso di contravvenzione al presente regolamento in quanto una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore che possegga una o più altre navi per le quali siano state rilasciate licenze di pesca, peschi nella zona di cui all'articolo 1, una di queste licenze può essere revocata.

3. Alle navi che esercitino la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera a), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dal presente regolamento, non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo da quattro a dodici mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

4. Alle navi che esercitino uno dei tipi di pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b), c), d), f), g) ed h), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dal presente regolamento, non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da due a quattro mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

5. Nei periodi indicati ai paragrafi 3 e 4, non è rilasciata alcuna licenza a una nave appartenente a un armatore che possegga una nave alla quale sia stata revocata una licenza.

Articolo 14

1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud di 56°30′ latitudine nord, ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30′ latitudine nord.

2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera d), non può essere esercitata ad est di 1°48′ longitudine ovest.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera h), può essere effettuata soltanto nella zona CIEM VII g), h), j) e k).

Articolo 15

Le competenti autorità degli Stati membri prendono le misure atte a garantire l'osservanza del presente regolamento, comprese le visite periodiche delle navi.

Articolo 16

In caso d'infrazione debitamente accertata, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione il nome della nave in questione, nonché le misure eventualmente applicate.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

ALLEGATO I

1. **Contingenti di pesca**

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI VII VIII	995 3 400 4 105 (1)
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello	VI VII VIII	1 990 6 800 8 210
Acciuga	VIII	29 000 (2)
Tonno	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione
Pesce castagna	VII g), h), j), k)	Nessuna limitazione

(1) Si devono aggiungere a questo quantitativo le catture effettuate da navi di cui al punto 3, lettere c) e d).

(2) Si devono sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del Golfo di Guascogna.

2. **Catture accessorie ammesse**

Specie pescata a titolo diretto	Specie pescata a titolo di catture accessorie	Limiti ammessi delle catture accessorie
Nasello	Merluzzo bianco Eglefino Merlano Merluzzo giallo Merluzzo carbonaro	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Clupeidi Scampi	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Sogliola Passera di mare Acciuga	Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo
Sardina	Suro	Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave
	Altre specie (compresi gli invertebrati)	Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo

3. **Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM**

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di licenze	Elenco completo delle navi
a) Navi per la pesca al nasello	VI VII VIII	19 (1) 60 (1) 51 (1)	— — —
b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl)	VIII	40	71
c) Navi per la pesca con i palangresi sotto 100 tsl	VIII a)	10	25
d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII	50	—
e) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di pesca principale	VIII	160	—
f) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di esca viva	VIII	120	—
g) Tonniere	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione	—
h) Navi che esercitano la pesca del pesce castagna	VII g), h), j), k)	Nessuna limitazione	—

(1) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV (BHP). Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :

Potenza	*Coefficiente*
Inferiore a 300 CV	0,57
Uguale o superiore a 300 CV, ma inferiore a 400 CV	0,76
Uguale o superiore a 400 CV, ma inferiore a 500 CV	0,85
Uguale o superiore a 500 CV, ma inferiore a 600 CV	0,90
Uguale o superiore a 600 CV, ma inferiore a 700 CV	0,96
Uguale o superiore a 700 CV, ma inferiore a 800 CV	1,00
Uguale o superiore a 800 CV, ma inferiore a 1 000 CV	1,07
Uguale o superiore a 1 000 CV, ma non superiore a 1 200 CV	1,11
Superiore a 1 200 CV	2,25
Palangresi diversi da quelli di cui al punto 3, lettera c)	0,33

Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » (pesca a coppia) e ai « trios » (pesca a tre), si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano.

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.

2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.

   Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.

3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

   3.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

   3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca ;

   3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

   3.4. il metodo di pesca utilizzato ;

   3.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente ai punti 4, 5 e 6.

4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenzario seguente :

   4.1. per le licenze che autorizzano la pesca del nasello o della sardina :

      4.1.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

      4.1.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

      4.1.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 4.1.1 e 4.1.2 ;

      4.1.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;

      4.1.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;

      4.1.6. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.1.5 ;

   4.2. per le licenze che autorizzano la pesca dell'acciuga :

      4.2.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

      4.2.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca.

5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :

   5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM ;

   5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie.

6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :

6.1. ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue :

Nome della stazione radio	*Segnale di chiamata*
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC

6.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

6.3. Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti :

— il nome della nave ;

— l'indicativo radio ;

— le lettere e cifre esterne di identificazione ;

— il numero della licenza ;

— il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;

— l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;

— la posizione geografica e il riquadro CIEM ;

— i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;

— i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

— il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;

— i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

— il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;

— il nome del comandante.

6.4. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :

A : gambero boreale (Pandalus borealis)
B : nasello (Merluccius merluccius)
C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)
D : merluzzo (Gadus morrhua)
E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus)
F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)
G : sgombro (Scomber scombrus)
H : suro (Trachurus trachurus)
I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)
J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens)
K : merlano (Merlangus merlangus)
L : aringa (Clupea harengus)
M : cicerello (Ammodytes sp.)
N : spratto (Clupea sprattus)
O : passera (Pleuronectes platessa)
P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)
Q : molva (Molva molva)
R : altri
S : gamberetti (Pandalidae)
T : acciughe (Engraulis encrasicholus)
U : sebaste (Sebastes sp.)
V : passera americana (Hypoglossoides platessoides)
W : calamaro (Illex)
X : limanda (Limanda ferruginea)
Y : melù (Gadus poutassou)
Z : tonno (Thunnidae)
AA : molva azzurra (Molva dypterygia)
BB : brosmio (Brosme brosme)
CC : palombo (Scyliorhinus retifer)
DD : squalo elefante (Cetorhindae)
EE : smeriglio (Lamna nasus)
FF : calamaro (Loligo vulgaris)
GG : pesce castagna (Brama brama)
HH : sardina (Sardina pilchardus)

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/82 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro [1], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, seguendo la procedura prevista al detto accordo, in particolare l'articolo 2, la Comunità, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1982;

considerando che, durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1982 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, per evitare un'interruzione troppo lunga delle attività di pesca reciproche dei pescherecci delle due parti nella zona di pesca dell'altra, è necessario che la Comunità adotti immediatamente un regime transitorio autorizzante la pesca dei pescherecci delle isole Færøer nella zona di pesca della Comunità;

considerando, di conseguenza, che detta misura deve essere adottata a titolo provvisorio, fatta salva la sua successiva inclusione in un sistema definitivo da attuare ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le sole attività di pesca che le navi immatricolate nelle isole Færøer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello Stretto di Davis, della Baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord dei 43° 00'N sono autorizzate ad effettuare sino al 30 aprile 1982 sono quelle per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, con l'eccezione dello Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le acque territoriali degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. La catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che pescano nella suddivisione CIEM III a), trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1 salvo nello Skagerrak e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

a) 16 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N), VII e), f) ed h), dello

[1] GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 11.

spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30′ N) e del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a) (a nord dei 56°30′ N), VII e), f) e h);

b) 12 per la pesca del merluzzo norvegese nella divisione CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30′ N) e dell'ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV;

c) per la pesca del gambero boreale (Pandalus borealis):

— 9 nella divisione CIEM XIV,

— 8 nella sottozona NAFO 1 (a sud dei 68°00′ N);

d) 17 per la pesca della molva e del brosmio nella suddivisione CIEM VI b);

e) 6 per la pesca della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30′ N) e VI b);

f) 6 per la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV;

g) 14 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (ad ovest dei 12° O) e nella divisione CIEM VI a) (a nord dei 56°30′ N) e VI b);

h) 3 per la pesca dello smeriglio;

i) 16 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM VI a) (a nord dei 56°30′ N);

j) 6 per la pesca dello scorfano di Norvegia nella divisione CIEM XIV;

k) 10 per la pesca del mormoro nella divisione CIEM XIV.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

5. In caso di infrazioni agli obblighi fissati dal presente regolamento, la licenza sarà ritirata.

6. Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo al massimo di dodici mesi.

7. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 3000/81 [1] che sono valide sino al 31 dicembre 1981 rimarranno valide sino al 31 marzo 1982 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità delle isole Færøer.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere fornite le informazioni seguenti:

a) nome della nave;

b) numero d'immatricolazione;

c) lettere e cifre esterne d'identificazione;

d) porto d'immatricolazione;

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca al brosmio, alla molva ed allo smeriglio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della « lenza lunga » (palangresi).

Articolo 6

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni:

1. è proibita la pesca diretta all'aringa sino al 31 marzo 1982;

2. è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano;

3. è proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 30 aprile 1982.

[1] GU n. L 304 del 28. 10. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

Specie	Zone di pesca divisione CIEM o sottozona NAFO	Quantitativi (tonnellate)
Molva	VI b)	500 (1)
Brosmio	VI b)	500 (1)
Molva azzurra	VI a) (2), VI b)	400
Sgombro	IV VI a) (2), VII e), f), h)	— 10 000
Suro	IV, VI a) (2), VII e), f), h)	6 000
Meriuzzo norvegese	IV, VI a) (2)	20 000 (3) (4)
Spratto	IV, VI a) (2)	15 000
Cicerello	IV	15 000 (3)
Melù	VI a) (2), VI b), VII (5)	25 000
Altri pesci bianchi (unicamente catture accessorie)	IV, VI a) (2)	750
Aringa	III a) N (Skagerrak) (6) VI a) (2)	600 1 800
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 (7) XIV	500 700
Ippoglosso nero	NAFO 1 XIV	150 150
Scorfano di Norvegia	XIV	500
Smeriglio	Tutta la zona comunitaria tranne NAFO 3PS	300
Mormoro	XIV	10 000

(1) Contingenti intercambiabili.

(2) A nord dei 56° 30′ N.

(3) Ciascuno di questi contingenti può essere superato per un massimo di 5 000 tonnellate, a condizione che il totale delle catture di merluzzo norvegese, cicerello e spratto non superi le 50 000 tonnellate.

(4) Di cui un massimo di 7 000 tonnellate può essere pescato nella zona CIEM VI a) a nord dei 56° 30′ N, subordinatamente alla comunicazione di dati specifici, su richiesta della CEE, relativi al quantitativo e alla composizione delle catture accessorie effettuate.

(5) Ad occidente dei 12° O.

(6) Limitato ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese.

(7) A sud dei 68° N.

ALLEGATO II

1. I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca :

   1.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, catture accessorie comprese ;

   1.2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca ;

   1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ;

   1.4. il sistema di pesca utilizzato ;

   1.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III.

2. Per le attività di pesca effettuate nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV deve essere usato il seguente giornale di bordo :

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E PER LA DIVISIONE CIEM XIV

Nome della nave	Numero esterno di identificazione	Numero della licenza comunitaria

Data			Posizione a mezzogiorno (GMT)		
Giorno	Mese	Anno	Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO 09
			N	W	

Ora di inizio dell'operazione (GMT)	Ora di fine dell'operazione (GMT)	Ore di pesca effettuate	Profondità (m)	Posizione all'inizio dell'operazione			Tipo di attrezzatura	Numero delle reti o delle lenze alate	Ampiezza delle maglie	Catture ripartite per specie (in kg di peso arrotondato)											
				Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO					Merluzzo (101)	Scorfano di Norvegia (103)	Ippoglosso nero (118)	Ippoglosso (120)	Pesce sorcio (168)	Lupo marino (188)	Mormora (340)	Gamberi (639)		
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
					Totale parziale per la giornata					conservati										
										rigettati in mare										
					Totale per il viaggio					conservati										
										rigettati in mare										
Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg di peso vivo)																				
Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (espresso in kg di peso vivo)																				
TOTALE																				

Osservazioni	Firma del comandante

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e la scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :

1.1. Ad ogni entrata della nave :

1.1.1. nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca ;

1.1.2. nella sottozona NAFO 1 definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca :

a) gli elementi indicati al punto 1.5,

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno, basta una sola comunicazione della prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave :

1.2.1. dalla zona di cui al punto 1.1.1 :

a) gli elementi indicati al punto 1.5,

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

d) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate la catture,

e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo,

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona ;

1.2.2. dalla zona di cui al punto 1.1.2 :

le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f),

g) i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente.

1.3. Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV.

1.4. Quando si pescano specie demersali, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

Quando si pescano specie pelagiche, con un ritmo giornaliero a partire dal giorno dopo la prima entrata della nave nella zona di cui al punto 1.1.1 :

a) gli elementi indicati al punto 1.5,

b) i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, successivamente alla comunicazione precedente,

c) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante,

b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza,

c) il numero di serie della trasmissione,

d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio,

e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.

Nome della stazione radio	*Segnale di chiamata*
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Prins Christians Sund	OZN
Angmagssalik	OZL
Julianehåb	OXF
Godthåb	OXI
Holsteinsborg	OYS
Godhavn	OZM
Thorshavn	OXJ
Velferdsstasjon Færingerhamm	22239
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

— il nome della nave,
— l'indicativo radio,
— le lettere e cifre di identificazione esterna,
— il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
— gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
  — messaggio all'entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : IN,
  — messaggio all'uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : OUT,
  — messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra : ICES,
  — messaggio settimanale : WKL,
  — messaggio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2 : NL,

— la posizione geografica,

— la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca,

— la data in cui si prevede di cominciare la pesca,

— i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,

— la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture,

— i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,

— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome del comandante,

— i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2.

5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4 :

A : gambero boreale (Pandalus borealis)

B : nasello (Merluccius merluccius)

C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

D : merluzzo (Gadus morrhua)

E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

G : sgombro (Scomber scombrus)

H : suro (Trachurus trachurus)

I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)

J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

K : merlano (Merlangus merlangus)

L : aringa (Clupea harengus)

M : cicerello (Ammodytes sp.)

N : spratto (Clupea sprattus)

O : passera (Pleuronectes platessa)

P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)

Q : molva (Molva molva)

R : altri

S : gamberetti (Pandalidae)

T : acciughe (Engraulis encrasicholus)

U : sebaste (Sebastes sp.)

V : passera americana (Hypoglossoides platessoides)

W : calamaro (Illex)

X : limanda (Limanda ferruginea)

Y : melù (Gadus poutassou)

Z : tonno (Thunnidae)

AA : molva azzurra (Molva dypterygia)

BB : brosmio (Brosme brosme)

CC : palombo (Scyliorhinus retifer)

DD : squalo elefante (Cetorhindae)

EE : smeriglio (Lamna nasus)

FF : calamaro (Loligo vulgaris)

GG : pesce castagna (Brama brama)

HH : sardina (Sardina pilchardus)

REGOLAMENTO (CEE) N. 381/81 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1982

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81 [5] e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1982 ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	84,43
10.01 B II	Frumento duro	111,04 (1) (5)
10.02	Segala	38,84 (6)
10.03	Orzo	63,72
10.04	Avena	49,53
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	94,98 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	91,66 (4)
10.07 C	Sorgo	75,84 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	132,65
11.01 B	Farine di segala	68,84
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	185,53
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	141,64

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 382/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1982

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81 [5] e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1982 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
[3] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[4] GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
[5] GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	22,55	22,55	22,55
10.02	Segala	0	0	0	2,96
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,49	0,49	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,99	0,99	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	6,86
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 383/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1982

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 368/82 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.
(4) GU n. L 46 del 18. 2. 1982, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	24,82
	B. Zuccheri greggi	18,25 (1)

(1) Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 384/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1982

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3756/81 [3], ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, tenuto conto delle più recenti informazioni di cui dispone la Commissione, per quanto riguarda la prassi commerciale dei paesi importatori interessati nonché del carattere ufficiale degli organismi in questione, tale regolamento deve essere modificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81 è modificato come segue :

L'elenco degli organismi che possono indire gare deve essere completato aggiungendo, in ordine alfabetico del paese importatore, i seguenti organismi :

Paese importatore	*Organismo emittente*
Taiwan	Taiwan Supply Bureau 46, Kuan-Chien Road, 6-7th floor Taipei Taiwan
Iran	Food Procurement and Distribution Centre (FPDC) 169, West Apadana Avenue Teheran
	Iranian Pharmaceuticals Inc. (IPI) 32, Tohid Avenue Teheran

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.
[3] GU n. L 374 del 22. 12. 1981, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 385/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1982

che rettifica il regolamento (CEE) n. 376/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate con regolamento (CEE) n. 376/82 della Commissione, del 18 febbraio 1982 [3]; che da una verifica è risultato che, a motivo di un errore manifesto, l'allegato di tale regolamento non corrisponde a quello presentato per parere al comitato di gestione; che è pertanto necessario modificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 376/82, gli importi « 58,22 », « 69,01 » e « 66,50 » che figurano alle sottovoci tariffarie 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B sono sostituiti rispettivamente dagli importi « 66,50 », « 58,22 » e « 69,01 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1982. Esso si applica a decorrere dal 19 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
(3) GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori

(82/121/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che la direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori [4], è intesa a migliorare la tutela degli investitori ed a renderla più equivalente mediante un coordinamento delle regolamentazioni sulle informazioni da pubblicare al momento della suddetta ammissione ;

considerando che per i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori la protezione degli investitori richiede, altresì, che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori mobilari di cui trattasi restano in quotazione ; che un coordinamento delle regolamentazioni su tale informazione periodica mira a realizzare obiettivi simili a quelli perseguiti con il prospetto, e cioè migliorare la protezione e renderla più equivalente, facilitare la quotazione di tali valori in varie borse della Comunità e contribuire così alla creazione di un vero mercato comunitario dei capitali, permettendo una maggiore interpenetrazione dei mercati di valori mobiliari ;

considerando che a norma della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori [5], le società quotate devono, quanto prima, mettere a disposizione degli investitori i propri conti annuali e la relazione sulla gestione, contenenti informazioni sulla società per l'insieme dell'esercizio ; che la quarta direttiva 78/660/CEE [6] ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i conti annuali di alcuni tipi di società ;

considerando che è opportuno che le società mettano anche a disposizione degli investitori, almeno una volta nel corso dell'esercizio, una relazione sulle loro attività ; che la presente direttiva può, pertanto, limitarsi a coordinare il contenuto e la diffusione di una sola relazione relativa al primo semestre dell'esercizio ;

considerando, tuttavia, che per le obbligazioni ordinarie, dati i diritti che esse conferiscono al loro portatore, non è necessario provvedere alla protezione degli investitori mediante la pubblicazione di una relazione semestrale ; che, a norma della direttiva 79/279/CEE, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrants possono essere ammesse

(1) GU n. C 29 dell'1. 2. 1979, pag. 5, e GU n. C 210 del 16. 8. 1980, pag. 5.
(2) GU n. C 85 dell'8. 4. 1980, pag. 69.
(3) GU n. C 53 del 3. 3. 1980, pag. 54.
(4) GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21.
(6) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o a un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, o vi sono ammesse in pari tempo; che gli Stati membri possono derogare a tale principio soltanto se le proprie autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono di tutte le informazioni necessarie per acquisire un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono; che, di conseguenza, un coordinamento dell'informazione periodica è necessario unicamente per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

considerando che la relazione semestrale deve consentire agli investitori di farsi un quadro circostanziato dell'evoluzione generale dell'attività della società nel corso del periodo cui la relazione si riferisce; che tale relazione deve comunque contenere soltanto le informazioni essenziali in merito alla situazione finanziaria e all'andamento generale degli affari della società;

considerando che, per tener conto delle difficoltà risultanti dallo stato attuale della legislazione di alcuni Stati membri, può essere accordato, per l'applicazione da parte delle imprese delle misure previste dalla presente direttiva, un termine più lungo di quello previsto per l'adattamento delle legislazioni nazionali;

considerando che, onde assicurare una protezione efficace degli investitori e il buon funzionamento delle borse, le regole relative all'informazione periodica, che dev'essere pubblicata dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori della Comunità, devono applicarsi non solo alle società degli Stati membri ma anche alle società di paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Disposizioni generali e campo di applicazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro, che si tratti di ammissione delle azioni stesse o dei loro certificati rappresentativi e che l'ammissione sia anteriore o posteriore alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Sono tuttavia escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le società di investimento di tipo diverso da quello chiuso.

Ai fini della presente direttiva, per società d'investimento di tipo diverso da quello chiuso, si intendono le società d'investimento:

— aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e il funzionamento delle quali è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e

— le cui azioni sono, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali società. Il fatto che una società d'investimento agisca affinché il valore delle proprie azioni in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore netto di inventario è assimilato a questo tipo di riscatti o rimborsi.

3. Gli Stati membri possono escludere le banche centrali dal campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che le società pubblichino una relazione semestrale sulla loro attività e i loro risultati per il primo semestre di ogni esercizio.

Articolo 3

Gli Stati membri possono imporre alle società obblighi più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva o obblighi supplementari, purché tali obblighi abbiano validità generale per tutte le società o per categoria di società.

SEZIONE II

Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale

Articolo 4

1. La relazione semestrale è pubblicata nei quattro mesi successivi al semestre considerato.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati le autorità competenti possono prorogare il termine di pubblicazione.

Articolo 5

1. La relazione semestrale comprende dati in cifre e un commento riguardanti l'attività ed i risultati della società durante il semestre considerato.

2. I dati in cifre, presentati sotto forma di tabella, devono comprendere almeno:

— il volume d'affari netto;

— l'utile (perdita) prima o dopo detrazione delle imposte.

Tali nozioni vanno considerate in relazione alle direttive concernenti i conti delle società.

3. Gli Stati membri possono permettere alle autorità competenti di autorizzare le società, caso per caso ed in via eccezionale, a presentare l'utile (perdita) sotto forma di stima in cifre, a condizione che le azioni

della società siano ammesse alla quotazione ufficiale in un solo Stato membro. Il ricorso a tale procedura deve essere indicato dalla società nella sua relazione e non deve indurre in errore l'investitore.

4. Allorché la società ha versato o si propone di versare acconti sui dividendi, i dati in cifre devono indicare l'utile (perdita) previa deduzione delle imposte per il semestre in questione, nonché gli acconti sui dividendi versati o proposti.

5. Accanto ad ogni dato in cifre deve figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

6. Il commento deve contenere qualsiasi dato significativo che consenta agli investitori di giudicare, con cognizione di causa, l'evoluzione dell'attività e l'utile (perdita) della società, e l'indicazione di tutti i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale utile (perdita) durante il periodo considerato, e deve permettere di effettuare un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Il commento dovrà riguardare inoltre, nei limiti del possibile, l'evoluzione prevedibile della società per l'esercizio in corso.

7. Allorché i dati in cifre di cui al paragrafo 2 si dimostrano inadeguati per l'attività della società, le autorità competenti provvedono a che vi siano apportate le modifiche appropriate.

Articolo 6

Se una società pubblica conti consolidati, essa può pubblicare la relazione semestrale in forma consolidata o in forma non consolidata. Tuttavia gli Stati membri possono permettere alle autorità competenti, qualora queste ritengano che la forma non adottata contiene delle informazioni complementari significative, di richiedere la pubblicazione di tali informazioni da parte della società.

Articolo 7

1. La relazione semestrale dev'essere pubblicata nello Stato o negli Stati membri in cui le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale mediante inserzione in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, o nella Gazzetta ufficiale, o essere messa a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, oppure con altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti.

2. La relazione semestrale deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali o in un'altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione la lingua o le lingue ufficiali o quest'altra lingua siano d'uso in materia finanziaria e siano accettate dalle autorità competenti.

3. La società trasmette una copia della relazione semestrale simultaneamente alle autorità competenti dei singoli Stati membri in cui le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale. Tale trasmissione è effettuata, al più tardi, allorché la relazione semestrale viene pubblicata per la prima volta in uno Stato membro.

Articolo 8

Qualora le informazioni di natura contabile siano state controllate dal revisore ufficiale dei conti della società, l'attestazione rilasciata da quest'ultimo e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente.

SEZIONE III

Poteri delle autorità competenti

Articolo 9

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti e ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze di tali autorità. Essi provvedono, inoltre, all'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono a che alle autorità competenti siano attribuiti tutti i poteri necessari per lo svolgimento del loro compito.

3. Nei casi in cui taluni obblighi imposti dalla presente direttiva siano inadeguati all'attività o alla situazione della società, le autorità competenti provvedono a che i necessari adattamenti siano apportati a detti obblighi.

4. Le autorità competenti possono dispensare dall'includere nella relazione semestrale talune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano che la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi alla società grave danno, sempre che in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non induca il pubblico in errore sui fatti e sulle circostanze essenziali per la valutazione delle azioni di cui trattasi.

La società o i suoi rappresentanti sono responsabili dell'esattezza e della pertinenza dei fatti su cui si basa la richiesta di dispensa.

5. I paragrafi 3 e 4 si applicano anche agli obblighi più rigorosi o supplementari richiesti in applicazione dell'articolo 3.

6. Se una società soggetta alla normativa di uno Stato terzo pubblica in uno Stato terzo una relazione semestrale, le autorità competenti possono autorizzarla a pubblicare questa relazione in luogo della relazione

semestrale prevista dalla presente direttiva, purché le informazioni fornite siano equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

7. La presente direttiva non modifica la responsabilità delle autorità competenti, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

SEZIONE IV

Cooperazione tra Stati membri

Articolo 10

1. Le autorità competenti si prestano scambievolmente tutta la collaborazione necessaria all'adempimento del loro compito e si comunicano a tal fine tutte le informazioni utili.

2. Allorché una relazione semestrale deve essere pubblicata in più Stati membri, le autorità competenti di tali Stati membri, in deroga all'articolo 3, si sforzano di accettare come testo unico il testo della relazione che risponde ai requisiti imposti dallo Stato membro nel quale le azioni della società sono state ammesse per la prima volta alla quotazione ufficiale o un testo che vi si avvicina il più possibile. In caso di ammissione simultanea alla quotazione ufficiale in due o più borse situate o operanti in più Stati membri le autorità competenti degli Stati membri interessati si adoperano per accettare come testo unico il testo della relazione che risponde ai requisiti dello Stato membro in cui ha sede la società ; se la società ha sede in un paese terzo le autorità competenti degli Stati membri interessati cercano di accettare un testo unico di relazione.

SEZIONE V

Comitato di contatto

Articolo 11

1. Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE ha anche il compito :

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'attuazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti che possono sorgere in ordine alla sua applicazione e per i quali siano ritenuti utili scambi di opinioni ;

b) di agevolare una concertazione tra gli Stati membri sugli obblighi più rigorosi o supplementari che essi hanno la possibilità di imporre a norma dell'articolo 3 al fine di far convergere gli obblighi imposti in tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato ;

c) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o emendamenti da apportare alla presente direttiva ; in particolare, di esaminare le eventuali modifiche degli articoli 3 e 5 alla luce dei progressi effettuati per la convergenza degli obblighi di cui alla lettera b).

2. Entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, la Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione degli articoli 3 e 5 e sulle modifiche che sarebbe possibile apportarvi.

SEZIONE VI

Disposizioni finali

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 giugno 1983 le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono rinviare di 36 mesi, a decorrere dalla data in cui essi le mettono in vigore, l'attuazione delle misure previste nel paragrafo 1.

3. Con decorrenza dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1982

che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di lenzuoli e federe in poliestere/cotone originari degli Stati Uniti d'America

(82/122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979 [1], relativo alla difesa contro le importazioni in regime di dumping o di sovvenzioni, provenienti da paesi non membri della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 9,

seniti i pareri espressi dal comitato consultivo istituito in forza del regolamento suddetto,

considerando che, rispettivamente in aprile e giugno 1981, la Commissione ha ricevuto ricorsi dalla « British Textile Employers' Association » e dalla « Irish Textiles Federation » a nome dei produttori di lenzuoli e federe in poliestere/cotone del Regno Unito ;

considerando che la produzione britannica ed irlandese di questi articoli rappresenta circa il 50 % della produzione CEE e che i produttori comunitari rimanenti, rappresentati da Eurocoton, hanno aderito ai ricorsi ;

considerando che circa l'80 % delle esportazioni USA di prodotti analoghi nella Comunità sono state destinate ai mercati britannico e irlandese ;

considerando che, poiché i ricorsi contenevano sufficienti elementi di prova circa l'esistenza del dumping in ordine ai prodotti analoghi originari degli Stati Uniti e del pregiudizio materiale da esso derivante, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di lenzuoli e federe in poliestere/cotone originari degli Stati Uniti ed ha iniziato un'indagine in materia ;

considerando che la Commissione ne ha dato avviso ufficiale agli esportatori ed agli importatori interessati, ai rappresentanti del paese esportatore nonché ai ricorrenti ;

considerando che la Commissione ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro opinioni nonché di essere ascoltate ; che la maggior parte degli importatori e degli esportatori in causa si sono avvalsi di questa possibilità ;

considerando che i ricorrenti, gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore hanno avuto la possibilità di prendere visione dei dati non riservati di cui disponeva la Commissione ma non si sono avvalsi di questa possibilità ;

considerando che in fase procedurale la Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto le indagini presso tutti i fabbricanti USA notoriamente interessati, tra cui la Burlington Industries Inc., la Bibb Company, la Cannon Mills Inc., la Dan River Inc., la Fieldcrest Mills Inc., la M. Lowenstein Corporation, la Springs Mills Inc., la J. P. Stevens & Company Inc., la Thomaston Mills Inc., la West Point Pepperell Inc. ;

considerando che sono state svolte indagini anche presso taluni esportatori o intermediari statunitensi, e, segnatamente, la Dalton Mercantile Corporation, la Household Industrial Trading Corporation, la New Era Export Company Incorporated, la Janaco Textile Corporation ;

considerando che sono state visitate le sedi di vari importatori CEE e sono state svolte indagini presso la Atlantic Household Textiles, la Breenpride Ltd, la Kingsley & Forrester Ltd, la John Lewis & Company Ltd e la J.E. Turner & Sons Ltd ;

considerando che le indagini relative agli esportatori USA hanno esaminato oltre il 90 % di tutte le importazioni di prodotti interessati nella Comunità durante il periodo di riferimento ;

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. C 157 del 26. 6. 1981, pag. 2.

considerando che sono state svolte indagini in ordine al pregiudizio presso la sede dei ricorrenti (Courtaulds Ltd, Dorma Sheets Ltd, Lonrho Textiles Ltd e Vantona Textiles Ltd nel Regno Unito e Constellation Ltd e Slane Manufacturing Company Ltd in Irlanda);

considerando che per accertare l'esistenza della pratica di dumping da parte dei produttori USA la Commissione ha paragonato, sulla base delle singole transazioni, i loro prezzi all'esportazione nella Comunità con i prezzi praticati sul mercato statunitense; che, quando i prezzi variavano nelle transazioni relative ad un prodotto durante un periodo esaminato ai fini del paragone, il valore normale è stato stabilito come una media ponderata del prezzo interno che veniva paragonato ai singoli prezzi all'esportazione;

considerando che detti paragoni sono stati effettuati tenendo conto dei prezzi franco fabbrica dei prodotti analoghi forniti in momenti simili durante il periodo luglio 1980 — giugno 1981; che i prezzi di vendita sono stati adeguati ove necessario per tener conto delle differenze nei costi di vendita e nelle spese accessorie nonché nei termini e nelle condizioni della vendita stessa; che tali adeguamenti hanno tenuto conto di taluni costi comuni di pubblicità nel caso in cui i produttori hanno chiaramente indicato che detti costi si riferivano soltanto alle vendite da parte di un singolo dettagliante e che derivavano da uno sconto sulle vendite specifiche di detti prodotti al dettagliante medesimo;

considerando pertanto che l'indagine ha rivelato che, per quanto riguarda ciascuna ditta interessata, i prezzi all'esportazione nella Comunità non sono inferiori ai relativi valori normali;

considerando che le esportazioni nella Comunità dei prodotti interessati non erano quindi oggetto di dumping;

considerando di conseguenza che è opportuno concludere la procedura relativa alle importazioni di lenzuoli in poliestere/cotone e di federe originari degli Stati Uniti d'America,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

La procedura antidumping relativa ai lenzuoli in poliestere/cotone e alle federe originari degli Stati Uniti d'America è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

IN SEI LINGUE

— Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)

— Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)

— Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

— la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue

— la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg